

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3144 del 20/06/2023
Oggetto	D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. articolo 29-octies - Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, comprensivo di modifica sostanziale, per la ditta CO.P.R.A. S.c.a. con sede legale e stabilimento siti in Via Cavecchia n. 75 in Comune di Cesena.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3251 del 20/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno venti GIUGNO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. articolo 29-octies - Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, comprensivo di modifica sostanziale, per la ditta CO.P.R.A. S.c.a. con sede legale e stabilimento siti in Via Cavecchia n. 75 in Comune di Cesena.**

## **LA DIRIGENTE**

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;
- la "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2031 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2019" che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Premesso che con Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena n. 438 del 30/10/2012 prot. gen. n. 101857/2012 è stata rinnovata l'AIA alla CO.P.R.A. S.c.a. con sede legale e stabilimento in Via Cavecchia n. 75 in Comune di Cesena per la prosecuzione dell'attività di trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime animali (diverse dal latte) di cui al punto 6.4 lettera b) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5161 del 11/11/2019 l'AIA n. 438/2012 e s.m.i. è stata volturata alla CO.P.R.A. S.c.a. nella persona del Sig. Marco Dellabartola in qualità di "Gestore" e di "Responsabile legale" dell'installazione;

Dato atto che l'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al comma 1 dispone che l'Autorità competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale confermando o aggiornando le relative condizioni;

Richiamato l'articolo 29-octies comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. che prevede che:

*"Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:*

*a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;*

*b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione."*

Dato atto che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 29-octies suddetto, la CO.P.R.A. S.c.a. in data 30/06/2022 ha presentato una domanda di Riesame di Autorizzazione Integrata Ambientale, comprensivo di modifica sostanziale, per la gestione dell'installazione sita in Via Cavecchia n. 75 in Comune di Cesena, attraverso il caricamento sul Portale IPPC-AIA e la stessa è stata acquisita al protocollo di Arpae con prot. n. PG/2022/108950 del 01/07/2022;

Precisato che l'istanza di riesame di AIA comprende anche la richiesta di modifica sostanziale di AIA relativa ai seguenti interventi:

- ampliamento del depuratore aziendale che passa dagli attuali 12.000 AE a circa 40.000 AE;
- installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture dei capannoni della ditta per una potenza installata di 450 kW;
- installazione di un cogeneratore a metano per una potenza di 635 kW elettrici;

Dato atto che l'ampliamento del depuratore aziendale è stato sottoposto a procedura di screening che si è conclusa positivamente con determinazione della Regione Emilia-Romagna n 4889 del 16/03/2022;

Precisato che la pratica di riesame di AIA ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota prot. n. PG/2020/133773 del 17/09/2020 è stato fissato il termine del 18/05/2022 per la presentazione della domanda di riesame di AIA da parte della ditta CO.P.R.A. S.c.a.;
- con nota prot. n. PG/2022/74525 del 04/05/2022 la CO.P.R.A. S.c.a. ha chiesto una proroga di 45 giorni del termine per la presentazione della richiesta di riesame di AIA in relazione a criticità nel reperimento di dati ed informazioni a seguito dell'emergenza sanitaria;
- con nota prot. n. PG/2022/76369 del 06/05/2022 lo scrivente Servizio ha accolto la richiesta di proroga ed ha fissato quale nuovo termine la data del 04/07/2022;
- in data 30/06/2022, con nota acquisita al prot. n. PG/2022/108950 del 01/07/2022, la ditta ha presentato sul Portale IPPC-AIA domanda di riesame di AIA;
- con nota prot. n. PG/2022/110201 del 04/07/2022 lo scrivente Servizio ha comunicato al SUAP dell'Unione dei Comune Valle del Savio, nonché agli Enti interessati ed alla ditta, l'esito positivo della verifica di completezza della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui sopra, al fine di fornire allo stesso SUAP le informazioni necessarie per poter effettuare l'Avvio del procedimento di riesame di AIA e la pubblicazione sul BURERT come previsto dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- con nota prot. n. PG/2022/110290 del 04/07/2022 lo scrivente Servizio ha chiesto al Servizio Territoriale di Arpae di Forlì-Cesena di effettuare l'istruttoria del procedimento di riesame di AIA della CO.P.R.A. S.c.a.;
- con nota prot. n. PG/2022/110292 del 04/07/2022 è stato chiesto alla ditta di trasmettere una copia cartacea della documentazione caricata sul Portale IPPC-AIA in data 30/06/2022;
- con nota prot. n. PG/2022/110698 del 05/07/2022 sono state chieste informazioni al Consorzio di Bonifica della Romagna in relazione alla richiesta di parere idraulico citato dalla ditta nella relazione tecnica allegata alla richiesta di riesame di AIA;
- con nota prot. n. PG/2022/113283 del 08/07/2022 il SUAP dell'Unione dei Comune Valle del Savio ha provveduto alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e 8 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- con nota prot. n. PG/2022/117843 del 15/07/2022 è stata acquisita la copia cartacea della documentazione caricata sul Portale IPPC-AIA in data 30/06/2022;
- sul BURERT n. 221 del 20/07/2022 l'Unione dei Comune Valle del Savio ha pubblicato l'avviso di avvio di procedimento per il riesame di AIA della ditta CO.P.R.A. S.c.a.;
- con nota prot. n. PG/2022/139938 del 26/08/2022 è stata convocata in data 05/09/2022 una Conferenza dei Servizi per l'esame della domanda di riesame di AIA presentata dalla ditta e per l'acquisizione di eventuali richieste integrazioni da parte degli enti convocati;
- con nota prot. n. PG/2022/147685 del 09/09/2022 il Servizio Territoriale di Arpae di Forlì-Cesena ha inviato allo scrivente Servizio richiesta integrazioni sulla documentazione presentata dalla ditta;

- con nota prot. n. PG/2022/150577 del 15/09/2022 il Comune di Cesena ha inviato una richiesta di integrazioni;
- con nota prot. n. PG/2022/151006 del 15/09/2022 l'Azienda USL della Romagna ha inviato una richiesta di integrazioni;
- con nota prot. n. PG/2022/151209 del 15/09/2022 lo scrivente Servizio ha inviato alla CO.P.R.A. S.c.a. una richiesta di integrazioni;
- con nota prot. n. PG/2023/186585 del 14/11/2023 il Consorzio di Bonifica della Romagna ha inviato il **parere idraulico favorevole condizionato**, come di seguito riportato:

*"In riferimento alla richiesta di parere idraulico pervenuta in data 07/12/2021 prot. 37383 ed al verbale di conferenza di servizi del 05/09/22, lo scrivente, esaminata la documentazione prodotta, comunica quanto di seguito riportato.*

### **1. Inquadramento**

*Dal punto di vista consorziale, i terreni su cui insiste lo stabilimento di via Cavecchia n. 75, censiti catastalmente in Comune di Cesena al Foglio 201 Sez. A, mapp. 610 ed altri, risultano compresi all'interno del bacino idraulico afferente allo scolo **Rigoncello**.*

*Detto corpo idrico di tipo a scolo naturale, immette le proprie acque nello scolo cons.le Pisciatello che a sua volta le convoglia al Fiume Rubicone, ovvero al Mare Adriatico.*

### **2. Analisi del progetto**

*Sulla base dell'istanza di parere idraulico pervenuta al Consorzio in data 07/11/21 prot.37383, nonché delle richieste di informazioni indicate all'interno della nota di ARPAE prot. 23581/2022, pervenuta al Consorzio in data 05/07/22, prot. 19994 e della Conferenza di Servizi del 05/09/22, emergono interferenze con il reticolo di bonifica consorziale così riassumibili:*

#### a) Scarico acque depurate all'interno dello scolo Rigoncello.

*Da ricerche di archivio risulta emesso un parere idraulico consorziale in data 01/10/98 n° 6363 (che si allega) finalizzato all'immissione di acque depurate all'interno dello scolo Rigoncello, con obbligo di presentare richiesta di autorizzazione al Servizio Provinciale Difesa del Suolo, in quanto all'epoca, lo scolo era di gestione regionale.*

*Attualmente la gestione è passata al Consorzio di Bonifica.*

*Ciò detto ed anche in ragione del previsto incremento di portata sullo scarico denominato S1 per 5.94 l/sec con acque provenienti dal ciclo di depurazione, occorrerà trasmettere l'autorizzazione regionale al fine della valutazione del Consorzio in merito al provvedimento da emettere.*

*Lo scolo Rigoncello assolve sia alla funzione di scolo di acque meteoriche, sia al vettoriamento di acque ad uso irriguo, pertanto in considerazione del fatto che le linee guida di cui all'art.4, comma 5 della L.R.4/2007 non sono ancora state definite dalla Regione Emilia-Romagna, dovranno essere adottate le migliori tecnologie affinché lo scarico in parola non modifichi la qualità delle acque presenti nella rete dei canali consorziali*

#### b) Immissione acque meteoriche

*Si chiedono chiarimenti in merito alla modalità di scarico delle acque meteoriche, in quanto agli atti cons.li non risultano concessioni per immissioni dirette nel canale Rigoncello.*

*Ai sensi dell'art.11 del vigente "Regolamento di Polizia Idraulica", il rilascio delle autorizzazioni/concessioni allo scarico nei canali di bonifica è previsto per le sole immissioni dirette.*

*In caso di scarico indiretto, il Comune competente potrà chiedere al Consorzio un parere al Consorzio relativamente ai dispositivi da adottare in termini di invarianza idraulica previsti dal Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino.*

#### c) Mitigazione impatti nella zona di scarico acque depurate

*Il canale Rigoncello è classificato dal Regolamento consorziale vigente come canale di tipo "Principale", con fascia di rispetto stabilita in m 10 dal limite maggiore del canale, in dx e sx idraulica.*

*Il citato Regolamento prevede altresì che, qualora esista una più ampia proprietà demaniale/consorziale rispetto ai limiti sopra definiti, le fasce di rispetto dei canali andranno riferite al **confine di proprietà** ed all'interno di tali zone, per poter realizzare opere, atti o fatti con le stesse interferenti, è obbligatoria la Concessione e/o Autorizzazione del Consorzio.*

*L'osservanza delle suddette fasce resta valida anche in presenza di tratti di canali tombinati.*

*Tutte le opere incidenti su canali e pertinenze di bonifica dovranno risultare conformi alle disposizioni del vigente Regolamento di Polizia Idraulica Consorziale e dovranno essere supportate da idonea progettazione idraulica di dettaglio.*

- Per quanto riguarda la creazione di fasce tampone vegetate riparie erbacee e arbustive in prossimità della zona di immissione dello scarico occorre che queste vengano preferibilmente poste oltre la fascia di rispetto di ml. 10,00 e comunque ad una distanza non inferiore a ml. 5,00 dal limite maggiore del canale.*
- Lo scarico nello scolo consorziale Rigoncello dovrà avvenire secondo lo schema seguente, avendo cura di eseguire un rivestimento spondale di almeno **ml. 3,00** per parte rispetto all'asse della condotta di scarico.*

*[omissis immagine]*

**3. Invarianza Idraulica** (Art. 9 - Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei bacini Regionali Romagnoli).

*Qualora il progetto preveda trasformazione del territorio, sarà soggetto alla Normativa di Bacino in materia di invarianza idraulica, ovvero alla predisposizione di idonei presidi di laminazione.*

*In caso di scarico diretto od indiretto all'interno della rete di bonifica, la portata massima da scaricare non dovrà superare il valore **Qmax =10 l/sec Ha**.*

#### **4. Conclusioni**

*Alla luce di quanto sopra esposto e richiamato, si informa che le opere interferenti con i canali consorziali dovranno essere oggetto di istanza volta ad ottenere specifica autorizzazione/concessione da parte del Consorzio di Bonifica. La modulistica di riferimento è reperibile sul sito [www.bonificaromagna.it](http://www.bonificaromagna.it).*

*Tutto ciò premesso si esprime **parere favorevole condizionato** alla fattibilità del progetto, fermo restando che il presente parere non deve intendersi quale autorizzazione all'esecuzione delle opere.*

*Si precisa che all'atto di formalizzazione definitiva delle richieste autorizzative di competenza dello scrivente, le prescrizioni impartite potranno essere ulteriormente integrate.*

*Restando a disposizione per chiarimenti si porgono i più cordiali saluti."*

- con nota prot. n. PG/2022/204223 del 14/12/2022 la CO.P.R.A. S.c.a. ha chiesto una proroga di 50 giorni del termine per la presentazione delle integrazioni (ossia entro il 31/01/2023);
- con nota prot. n. PG/2022/205153 del 15/12/2022 è stata accolta la richiesta della ditta ed è stato fissato quale nuovo termine per la presentazione delle integrazioni richieste la data del 31/01/2023;
- in data 25/01/2023 la CO.P.R.A. S.c.a. ha provveduto a caricare sul Portale IPPC-AIA le integrazioni richieste, come da comunicazione acquisita al prot. n. PG/2023/14285 del 26/01/2023;
- con nota prot. n. PG/2023/15911 del 30/01/2023 lo scrivente Servizio ha inviato agli enti le

integrazioni pervenute dalla ditta;

- con nota prot. n. PG/2023/27669 del 15/02/2023 è stata convocata in data 27/02/2023 una Conferenza dei Servizi per l'esame delle integrazioni prodotte dalla CO.P.R.A. S.c.a.;
- in sede di Conferenza dei Servizi del 27/02/2023 sono emerse alcune criticità, come riportato nel verbale della Conferenza di cui di seguito si riporta un estratto:

***“Il primo aspetto riguarda la “Relazione tecnica di livello 2” in cui la ditta ha utilizzato come dato di input di emissione del biofiltro (E17) nello stato di progetto un valore di concentrazione di odore pari a 800 OU/m<sup>3</sup>. Storicamente agli impianti di trattamento odori ai biofiltri è sempre stato assegnato un valore di 300 OU/m<sup>3</sup> che nel tempo ha garantito un'efficace gestione degli odori in contesti fortemente antropizzati. Il valore limite di 300 OU/m<sup>3</sup> deriva sia dalla DGR della Regione Lombardia n. 7/12764 del 16/04/2003 per gli impianti di compostaggio e sia dalle linee guida SNPA. Pertanto considerato che gli odori sono prodotti da un impianto di depurazione dei reflui generati da attività di lavorazione uova, e quindi non propriamente paragonabili agli impianti di compostaggio e/o agli impianti di depurazione acque e industrie alimentari in generale, e visti i problemi di disagio olfattivo imputabili all'azienda e intensificatisi negli ultimi diciotto mesi, la **proposta aziendale (riferita alla 800 OU/m<sup>3</sup>) non è accettabile, in quanto si ritiene opportuno applicare un valore limite al camino E17 pari 300 OU/m<sup>3</sup>, come peraltro imposto ad altre attività similari presenti nel territorio (compostaggi e rendering), pertanto l'efficacia del sistema di trattamento delle emissioni viene valutato negativamente in quanto sembra che tale sistema non possa arrivare a rispettare il valore di 300 OU/m<sup>3</sup>.*****

Il **secondo aspetto** riguarda il piazzale che è stato autorizzato con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-187 del 16/01/2023, relativa alla realizzazione di un nuovo piazzale di manovra e stoccaggio imballaggi a ridosso del corpo centrale di fabbrica e della relativa vasca di prima pioggia e vasca di laminazione.

Nella documentazione integrativa la ditta introduce su questo piazzale modifiche non presenti nella documentazione della domanda di riesame di AIA, relative a:

1. deposito di prodotti chimici e rifiuti pericolosi (come da allegato 3D), quali:
  - EER 170405 ferro e acciaio;
  - EER 130205\* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati;
  - EER 080312\* scarti di inchiostro contenenti sostanze pericolose;
  - EER 150110\* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da esse;
  - container di deposito di prodotti chimici;
  - bancali di legno;
2. utilizzo della vasca di prima pioggia solamente da rilancio delle acque di prima pioggia, raccolte e inviate al depuratore aziendale.

**Le informazioni fornite sono ritenute insufficienti a valutare le modifiche del piazzale autorizzato con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-187 del 16/01/2023 (ad esempio non si capisce se è presente un bacino di contenimento, se lo stoccaggio avviene in zone coperte, oltretutto si prevede di inviare ad un depuratore già in sofferenza, ulteriori volumi di acqua).**

[omissis]

[omissis] inoltre la necessità di chiarimenti in relazione ai seguenti aspetti:

- **emissione E8**: la ditta con nota prot. n. PG/2022/197818 del 01/12/2022 ha comunicato la messa in esercizio (coincidente con la messa a regime) di tale emissione E8, mentre nella documentazione presentata per il riesame di AIA il punto emissivo E8 è stato rinominato E19 e la portata è passata da 60.000 Nm<sup>3</sup>/h autorizzati a 25.000 Nm<sup>3</sup>/h;
- **planimetria 3B**: quanto inviato nelle integrazioni (rappresentazione delle zone sporche

*da quelle dello stabilimento dei piazzali esterni) non sembra congruente con quanto rilevato dai tecnici del Servizio Territoriale, per cui è necessario un chiarimento.”;*

- con nota prot. n. PG/2023/28106 del 16/02/2023 il Comune di Cesena ha trasmesso il **parere favorevole di conformità urbanistico-edilizia** ed ha rilevato quanto di seguito:

*“Relativamente alla matrice rumore, si conferma che si ritiene necessario che venga effettuato un monitoraggio post operam sui ricettori già considerati nella relazione data 07/06/2022 (R1, R2, R3, R4 e casa del custode) al fine di verificare l'eventuale impatto degli interventi di progetto. Tale monitoraggio dovrà verificare il rispetto di tutti i limiti vigenti e la relazione contenente gli esiti dei monitoraggi, firmata da tecnico competente in acustica, dovrà essere inviata ad Arpae ed al Comune di Cesena. Nel caso in cui la relazione evidenziasse dei superamenti, dovranno essere progettate e realizzate opportune opere di mitigazione al fine del rispetto dei limiti acustici vigenti.*

*Con riferimento al tema degli odori, considerate le numerosi segnalazioni pervenute nel corso dei mesi scorsi e i conseguenti e ripetuti accertamenti effettuati da Arpae a tale riguardo, si ribadisce la necessità di valutare e attuare tutti gli interventi tecnici funzionali alla riduzione della problematica.*

*Si conferma infine che non emergono competenze relativamente agli scarichi, e si evidenzia che il progetto risulta compatibile dal punto di vista urbanistico ed edilizio, come meglio specificato nell'allegato parere del Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia.”*

- con nota prot. n. PG/2023/36989 del 01/03/2023 è stata inviata alla ditta una comunicazione di cui all'articolo 10-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., specificando il termine perentorio di 30 giorni per la presentazione delle osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- con nota prot. n. PG/2023/42434 del 09/03/2023 la CO.P.R.A. S.c.a. ha inviato le osservazioni alla comunicazione di cui all'articolo 10-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- con nota prot. n. PG/2023/46020 del 15/03/2023 lo scrivente Servizio ha inviato agli enti la documentazione prodotta dalla ditta in relazione all'articolo 10-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- i chiarimenti inviati dalla CO.P.R.A. S.c.a. in data 09/03/2023 sono stati ritenuti esaustivi pertanto con nota prot. n. PG/2023/63948 del 12/04/2023 è stata convocata in data 19/04/2023 una Conferenza dei Servizi per l'esame della bozza di AIA della ditta CO.P.R.A. S.c.a.;
- con nota prot. n. PG/2023/70210 del 21/04/2023 il Servizio Territoriale di Arpae di Forlì-Cesena ha inviato il contributo istruttorio e il parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo;
- con nota prot. n. PG/2023/71945 del 26/04/2023 lo scrivente Servizio ha inviato la bozza di AIA alla ditta ed agli enti per eventuali osservazioni;
- con nota prot. n. PG/2023/88013 del 19/05/2023 e nota prot. n. PG/2023/91834 del 25/05/2023 la CO.P.R.A. S.c.a. ha inviato osservazioni alla bozza di AIA;
- con nota prot. n. PG/2023/96286 del 01/06/2023 è stata convocata in data 08/06/2023 una Conferenza dei Servizi per l'esame delle osservazioni alla bozza di AIA presentate dalla CO.P.R.A. S.c.a.;
- con nota acquisita al prot. n. PG/2023/107002 del 19/06/2023 la ditta ha inviato la planimetria 3B.2 Planimetria dell'impianto (Rete Fognaria) - Ampliamento piazzale Rev. 22 di novembre 2022 a completamento delle planimetrie di riferimento;

Specificato che sulla base del parere pervenuto dal Comune di Cesena con nota prot. n. PG/2023/28106 del 16/02/2023 sopra riportato, è stata inserita la prescrizione n. 116 nell'Allegato 1 di AIA alla presente determinazione;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17/11/2008 e n. 155 del 16/02/2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali;

Tenuto conto che in sede di richiesta di riesame dell'AIA la ditta proponente ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori per un importo pari a € 3.725,00; rilevato che durante l'istruttoria è emerso che l'importo da corrispondersi da parte della ditta è pari a € 5.750,00, pertanto la ditta è tenuta a versare entro trenta giorni dal rilascio del presente atto la quota residua dovuta, pari a € 2.025,00;

Dato atto che in merito agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) in data 14/06/2023 è stata rilasciata nei confronti della CO.P.R.A. S.c.a. la comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del Decreto n. 159/2011 mediante richiesta alla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.), prot. n. PR\_FCUTG\_Ingresso\_0046056\_20230613;

Precisato che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che in data 04/12/2019 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2031 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (denominato "BAT conclusions");

Dato atto che l'AIA rilasciata con il presente provvedimento è stata valutata alla luce della decisione di cui al punto precedente e soddisfa quanto regolamentato dall'art 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06;

Ritenuto pertanto, visto quanto sopra premesso e visti gli esiti della Conferenza di Servizi del 08/06/2023, di provvedere al riesame dell'AIA;

Atteso che in attuazione della L.R. n. 13/2015, a far data dal 01/01/2016, la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2291 del 27/12/2021 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la D.D.G. n. 14/2023, avente ad oggetto "Direzione Generale. Approvazione "Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna". Approvazione revisione incarichi di funzione";

Dato atto che la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

## DETERMINA

1. di **rilasciare a seguito di riesame** comprensivo di modifica sostanziale l'Autorizzazione Integrata Ambientale al Sig. Marco Dellabartola in qualità di legale rappresentante della CO.P.R.A. S.c.a. con sede legale e stabilimento siti in Via Cavecchia n. 75 in Comune di Cesena, per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.4 lettera b) dell'Allegato VIII del medesimo Decreto;
2. di **approvare** "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" ed il "Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione" nel testo che risulta dall'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

3. di **dare atto** che l'Allegato 1 alla presente Determinazione è stato predisposto tenendo conto delle valutazioni sopra riportate e delle osservazioni alla "bozza di AIA" presentate dal gestore con nota prot. n. PG/2023/88013 del 19/05/2023 e nota prot. n. PG/2023/91834 del 25/05/2023;
4. di **revocare** i seguenti atti già in possesso della ditta:
  - o Delibera di Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 438 del 30/10/2012 (rinnovo di AIA);
  - o Delibera di Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 480 del 10/12/2013 (mantenimento dello scarico in acque superficiali e non collettamento alla fognatura);
  - o Delibera di Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 215 del 04/06/2014 (validità decennale dell'AIA ai sensi del D.Lgs. n. 46/2014);
  - o Delibera di Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 216 del 04/06/2014 (precisazioni e correzioni di AIA);
  - o Delibera di Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 309 del 09/09/2014 (installazione di nuove macchine sguosciatrici);
  - o Determina della Provincia di Forlì-Cesena n. 2771 del 09/10/2015 (modifica del lay-out);
  - o Determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2017-616 del 08/02/2017 (interventi sul depuratore);
  - o Determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2017-2877 del 06/06/2017 (parcheggio);
  - o Determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2017-5564 del 18/10/2017 (installazione di nuova caldaia);
  - o Determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2018-5774 del 08/11/2018 (linea di imbottigliatrice per ovoprodotti);
  - o Determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2019-4192 del 12/09/2019 (sostituzione linea di imbottigliamento, nuova centrale idrica e altri interventi);
  - o Determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2019-5161 del 11/11/2019 (voltura per cambio legale rappresentante);
  - o Determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2021-3648 del 20/07/2021 (liottizzazione);
  - o Determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2022-3670 del 19/07/2022 (automazione del reparto sguosciatura e inserimento di serbatoi di stoccaggio refrigerati per il contenimento dell'uovo crudo);
  - o Determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2023-187 del 16/01/2023 (piazzale lato Est);
5. di **specificare**, in relazione al parere favorevole condizionato reso dal Consorzio di Bonifica della Romagna, che le opere interferenti con i canali consorziali dovranno essere oggetto di istanza volta ad ottenere specifica autorizzazione/concessione da parte del Consorzio di Bonifica, utilizzando la relativa modulistica reperibile sul sito [www.bonificaromagna.it](http://www.bonificaromagna.it);
6. di **stabilire**, in relazione alla validità dell'autorizzazione, che:
  - 6.1. il presente atto, ai sensi dell'articolo 29-octies, è soggetto a riesame con valenza di rinnovo:
    - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione, fatto salvo quanto predisposto dalla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2031 DELLA COMMISSIONE del 12/11/2019, in quanto implementato nel presente atto;

- quando sono trascorsi 10 anni dall'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- 6.2. il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- 6.3. a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente il gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;
- 6.4. qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione **entro 10 anni dalla data di efficacia del presente atto**;
- 6.5. fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
7. di **approvare** inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:
- 7.1. il gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e nell'Allegato 1: "Le condizioni dell'AIA";
- 7.2. il gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. all'Arpa territorialmente competente utilizzando il sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;
- 7.3. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** ad Arpa anche nelle forme dell'autocertificazione;
- 7.4. il gestore dovrà informare comunque l'Arpa di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
8. di **precisare** che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:
- autorizzazione agli scarichi di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
9. di **stabilire** che il Gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
10. di **precisare** che Arpa esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al fine di verificare la conformità dell'installazione alle sue condizioni;

11. di **stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpae, entro trenta giorni dal rilascio del presente atto, la quota residua dovuta per l'istruttoria di riesame di AIA, pari a € 2.025,00, previa richiesta di attivazione PagoPA;
12. di **stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpae le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione, e determinate dalla D.G.R. n. 1913/2008, dalla D.G.R. n. 155/2009 e dal D.M. 24/04/2008;
13. di **precisare** che Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
14. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
15. di **fare salvi**:
  - o i diritti di terzi;
  - o quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
  - o gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - o eventuali modifiche alle normative vigenti;
16. di **stabilire** che il presente atto, quando efficace, sarà pubblicato sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna;
17. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle del Savio affinché provveda ad inoltrarlo alla CO.P.R.A. S.c.a.;
18. di **precisare** che il presente Atto sarà pubblicato sul BURERT, a cura del Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
19. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al Servizio Territoriale di Arpae, al Comune di Cesena, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, al Consorzio di Bonifica della Romagna, nonché alla CO.P.R.A. S.c.a..

La Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di  
Forlì-Cesena - Area Est  
Dott.ssa Tamara Mordenti

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**